

STATUTO

MONDO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTTAFERRATA RM VIA ROMA
76

Numero REA: RM - 1515359

Codice fiscale: 14363021008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	N.ro 145695 del Repertorio	N.ro 19452 di Raccolta
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Registrato ad Albano Laziale il 13. 06. 2017 al n. 4580 Serie 1T
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il dodici giugno duemiladiciassette in Roma, viale dell'Astro-	
	nomia n. 18.	
	12.06.2017	
	Innanzi a me Dottor Paolo Palmieri Notaio in Genzano di Roma	
	iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-	
	ma, Velletri e Civitavecchia	
	sono presenti:	
	- VERNA Emmanuele, nato a Roma il 17 novembre 1968 ed ivi do-	
	miciliato in via Raffaele Aversa n. n. 236, codice fiscale:	
	VRN MNL 68S17 H501H;	
	- DE STEFANI Pietro, nato a Roma il 2 febbraio 1968 ed ivi do-	
	miciliato in via Isole dei Ciclopi n. 39, codice fiscale: DST	
	PTR 68B02 H501D;	
	- PEROTTI Sebastiano, nato a Roma il 1° settembre 1967 ed ivi	
	domiciliato in via Alberto da Giussano n. 6, codice fiscale:	
	PRT SST 67P01 H501Y.	
	I medesimi, cittadino italiani, della cui identità personale	
	io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente at-	
	to con il quale dichiarano e convengono quanto segue:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	

	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"MONDO SOCIALE Società cooperativa sociale"	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Grottaferrata all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sop-	
	primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza),	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-	
	dicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato.	
	Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi	
	con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente	
	statuto, con un preavviso di almeno 360 giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire

è quello dell'interesse generale della comunità alla promozio-

ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed

educativi, ai sensi dell'art. 1, lettere a) della legge n.

381/91;

- lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel suc-

cessivo articolo 4, finalizzate all'inserimento ed

all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate,

ai sensi dell'articolo 1, lettera b) e 4 della legge n.

381/91.

3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci

continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-

glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, profes-

sionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-

staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un

ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rappor-

ti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da

apposito regolamento interno predisposto dagli amministratori,

nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui

all'art. 2516 C.C., ed approvato dall'Assemblea dei soci con

le maggioranze previste dall'art. 34.2 del presente statuto.

3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi.

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 La cooperativa rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori, giovani, adulti e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di disagio laddove sia necessario ed opportuno un intervento socio assistenziale ed educativo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita, anche di stranieri extracomunitari e rifugiati politici.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come sopra definita, la cooperativa ha quindi come oggetto:	
	- Svolgere, ai sensi dell'art. 1 lettera A legge 381/91 direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative e assistenziali	
	- Servizi assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, gestione dei centri sociali per il recupero motorio, reinserimento sociale e lavorativo, educativo domiciliare,	
	- Servizi di assistenza e accoglienza di cittadini stranieri, extracomunitari e comunitari, richiedenti protezione internazionale, da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali, alberghiere e extralberghiere	
	- attività ludico-educative, case di cura e/o centro anziani, servizi di volontariato a domicilio, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, viaggi e/o visite guidate con supporto di interprete per audiolesi, attività socio-	

	riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semire-
	sidenziali, alberghiere e extralberghiere
	- L'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti
	a soddisfare i bisogni della collettività in generale ed in
	particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio
	psicofisico, neurologico e/o emarginazione sociale per tossi-
	codipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue
	diverse forme, minori, anziani, persone handicappate, persone
	con ritardi di apprendimento.
	A tal fine, intende gestire e mantenere in proprio e/o in
	collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra
	essi, strutture abitative, residenziali e semiresidenziali di
	accoglienza, case di riposo, residence, ostelli, nonché servi-
	zi integrati per residenze protette, di centri diurni e not-
	turni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, ag-
	gregazione ed animazione.
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da
	enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-
	sente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-
	sposte dalla Cee, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-
	li o Organismi Pubblici o privati interessati allo sviluppo
	della cooperazione.
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di ca-
	rattere mobiliare e immobiliare, commerciale, finanziarie e

bancarie che risultassero utili per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese operazioni di locazione finanziaria di qualsiasi genere; tutto ciò in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto ciò che per legge è riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Potrà anche assumere, purché in via non prevalente, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà altresì acquistare, cedere, ovvero prendere e concedere in affitto aziende relative all'attività esercitata, nonché assumere finanziamenti e mutui di qualsiasi genere, prestando ogni tipo di garanzia richiesta, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, con espressa esclusione dell'attività finanziaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991 numero 1; in ogni caso l'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa vigente.

La Cooperativa potrà:

- 1) effettuare attività di ricerca, informazione, formazione, consulenza generale, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- 2) effettuare tutte le attività di ricerca, informazione, formazione, consulenza generale, addestramento ed avvio al lavoro

dei soggetti socialmente svantaggiati,

3) usufruire, per le proprie caratteristiche di Cooperativa Sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, di tutti i benefici e delle misure disposte a favore della Cooperazione Sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dalla integrazione di persone disabili. A tale fine la Cooperativa potrà anche chiedere contributi e finanziamenti sia da privati che da parte dello Stato, Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà inoltre:

1) studiare e applicare ogni mezzo di perfezionamento sul piano tecnico, amministrativo e fiscale per favorire il progresso della Cooperativa e dei soci;

2) promuovere l' addestramento e la specializzazione dei soci e di terzi, attraverso anche l'istituzione di corsi di addestramento, di specializzazione e di qualificazione professionale;

3) dare adesioni e partecipazioni ad enti di organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare Movimento Cooperativo e agevolare gli scambi di approvvigionamenti;

4) svolgere ogni attività comunque annessa a quelle innanzi elencate concludere altre operazioni finanziarie ed economiche idonee e necessarie per il conseguimento dei fini previ-

	sti dal presente Statuto Sociale, concludere accordi con altri	
	Enti o Società o Consorzi sul piano operativo - economico e	
	finanziario, associarsi o entrare a far parte di essi;	
	5) curare l'innovazione tecnologica a vantaggio degli associa-	
	ti e del movimento Cooperativo in genere;	
	6) svolge ricerche e studi di settore finalizzati ad inquadra-	
	re e potenziare il movimento Cooperativo sotto tutti i profili	
	ed aspetti;	
	7) collaborare con l'entità della Cooperazione Internazionale	
	al fine di promuovere e gestire progetti sia nella CEE che	
	fuori della CEE.	
	Per il conseguimento di tutto quanto sopra esposto la Coopera-	
	tiva potrà partecipare a gare di appalto siano esse indette da	
	Enti pubblici che privati, ovvero partecipare e stipulare	
	qualsiasi contratto che rientri nella categoria degli appalti,	
	assumere lavori in concessione, in convenzione, partecipare a	
	trattative, licitazioni e/o ogni altra forma consentita dalla	
	legge, sia con enti pubblici che privati, utili alla realizza-	
	zione degli scopi suddetti.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	

ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere

coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni, inoltre, non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

5.5 Se il numero dei soci raggiunge il limite di cui all'art. 2522, comma 1, possono altresì essere ammessi a soci cooperatori, anche ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91, anche le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali ovvero i cui interessi siano coerenti con l'oggetto di attività della cooperativa.

5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

5.7 Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere le proprie attività nel territorio in cui la cooperativa opera.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-

sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	
speciale in ragione dell'interesse:	
a) alla loro formazione professionale;	
b) al loro inserimento nell'impresa.	
6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
periodo della cooperativa.	
6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	
za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
va.	
6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo sta-	
bilisce:	
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
socio speciale;	
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
le fasi di formazione professionale o di inserimento	
nell'assetto produttivo della cooperativa;	
6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	

dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei

doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-

	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-
	listico e l'attività economica svolta.
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul
	libro dei soci .
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-
	sione della successiva convocazione.
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-
	ci.
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati
	da quote del valore nominale di €. 25,00.
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo
	di quote pari a 20 per complessivi euro 500,00, ad eccezione
	dei soci appartenenti alla categoria speciale prevista

dall'art. 6 del presente statuto, per i quali sarà sufficiente	
la sottoscrizione di almeno 10 quote sociali (Euro 250,00).	
8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-	
sere superiore ai limiti di legge.	
8.4 Ogni socio cooperatore dovrà inoltre versare la tassa di	
ammissione e il sovrapprezzo della quota, se deliberato dagli	
organi sociali, così come previsto al successivo art. 10.1. I	
soci appartenenti alla speciale categoria, prevista dall'art.	
6, possono essere esonerati dall'organo amministrativo ad ef-	
fettuare detti versamenti.	
Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
9.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
li volontari.	
9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni ca-	
so vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società	
con un preavviso di almeno tre mesi.	
Art. 10 (Obblighi del socio)	
10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
dallo statuto, i soci sono obbligati:	
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto;	
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato	

dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio

su proposta degli Amministratori ;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-

gli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei

soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-

milio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione

della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-

mandata alla Cooperativa.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui

all'art. 6, inoltre:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla

formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione della medesima;

b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a

partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed

alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le loro capacità professionali

anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a se-

conda della necessità e, in particolare, prestano il loro la-

voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite email.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare pre-	
	giudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	

	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio re-
	cedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al pro-
	cedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da
	una deliberazione soggetta a deposito presso il registro delle
	imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua cono-
	scenza da parte del socio.
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
	scioglimento della società.
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legit-
	timino il recesso.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-
	re opposizione innanzi il tribunale.
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
	della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministra-

tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;

c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,

	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-	

	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-
	ti.
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 15 (Liquidazione)
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4
	lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capi-
	tale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice ci-
	vile.
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approva-
	zione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli
	dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate en-
	tro un termine massimo di cinque anni.
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-
	zione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

- Soci volontari-

Art. 18 (requisiti)

18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero com-

	plessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	
	lamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misu-	
	ra comunque non inferiore a Euro 250,00 né superiore al li-	
	mite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'ap-	
	posita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	

sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

21.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 21 (Soci sovventori)

21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, persone fisiche, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 .

21.2 Soci diversi dalle persone fisiche possono essere ammessi alla cooperativa soltanto qualora, in conseguenza del loro ingresso, il numero complessivo dei soci raggiunga ovvero superi il limite di cui all'art. 2522 comma 1 del C.C..

Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.	
	22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote	
	pari a quattro.	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-	
	dicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	
	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabili-	
	re:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	

sulle quote emesse ;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari ;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-

	to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari .	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice ci-	
	vile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

27.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera

sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,
nella misura prevista dalla legge medesima ;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92
n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-
mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-
la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
ci.

27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli
utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,
alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 28 (Ristorni)

28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-
cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a ti-
tolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze
dell'attività mutualistica.

28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilan-
cio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà es-
sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà esse-	
	re effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ-	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	

ti dei soci.

29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui all'articoli 27 e 28.

29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

30.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non

	superiore a giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- soci favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto).	
	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assemble-	

are e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 32.2.

31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli

stessi soci.

31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 30 e 31 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore oppure dall'art. 34.3 se socio cooperatore persona giuridica.

32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 29.2 e in tutti gli altri casi espres-

	samente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-	
	tivo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornir-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simila-	
	ri, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il ca-	
	so in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	

	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla	
	seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .	
	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto .	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	34.2 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare in merito all’approvazione e/o alle modifiche del regolamento interno previsto dal precedente art. 3.4, ovvero sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell’oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altro Comune del territorio dello Stato, tanto in prima	

quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 35 (Votazioni)

35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 36 (Voto)

36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

36.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2

36.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

36.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bian-

co.	
Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)	
37.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
TITOLO VIII	
AMMINISTRAZIONE	
Art. 38 (Amministrazione)	
38.1 La Società è alternativamente amministrata , con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
38.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche .	

38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni .

38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 39 (Compiti degli Amministratori)

39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .

39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per

migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)

40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun con-

sigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

40.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

40.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)

41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti in altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni dell'organo amministrativo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

41.2 A tal fine l'organo amministrativo viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro

mezzo idoneo allo scopo (per esempio: lettera consegnata a mano, fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

41.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 42 (Integrazione del Consiglio)

42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile .

42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 43 (Compensi agli Amministratori)

43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-

gio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi .

Art. 44 (Rappresentanza)

44.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

44.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 45 (Collegio sindacale)	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del col-	
	legio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.	
	45.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nomi-	
	nato con decisione dei soci.	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Art. 46 (Compiti)	
	46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costi-	
	tutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Art. 47 (Organo di controllo facoltativo)	
	47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con deci-	
	sione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, com-	

posto di tre membri effettivi e di due supplenti , o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento anticipato)

48.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri

Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)

49.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze

previste per le modifiche statutarie 50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Divieti)

51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 (Rinvio)

52.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

SI DA' QUINDI ATTO

- Viene nominato Amministratore Unico della società, fino a revoca o dimissioni, il signor Verna Emmanuele, il quale accetta la carica conferitagli dichiarando di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità stabilite dalla legge.

Alll'Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che per legge o per statuto spettano alle decisioni dei soci, spetta allo stesso la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio;

- i costituiti sottoscrivono ciascuno trenta quote da euro venticinque per cui il capitale iniziale è di euro 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta).

	- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i co-	
	stituiti dichiarano che l'indirizzo attuale, relativo alla se-	
	de legale è in Grottaferrata via Roma n. 76.	
	Il signor Verna Emmanuele viene delegato ad apportare al pre-	
	sente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e variazioni che	
	fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per	
	la costituzione della Società senza bisogno di convocare ulte-	
	riormente i soci.	
	Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali ammon-	
	tanti a circa Euro duemiladuecento cedono a carico della So-	
	cietà per la quale i costituiti soci invocano tutte le agevo-	
	lazioni fiscali e tributarie dettate dalle vigenti leggi in	
	materia di Cooperative sociali.	
	Il presente atto viene inoltre redatto in carta semplice ai	
	sensi dell'art.19 della Tabella allegata B al D.P.R. 26 Aprile	
	1986 n.131.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto	
	parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pu-	
	gno su quattordici fogli per cinquantadue facciate fin qui è	
	stato letto alle parti che interpellate lo approvano e con me	
	Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto in questa cinquanta-	
	treesima facciata	
	F.TO EMMANUELE VERNA	
	F.TO DE STEFANI PIETRO	

54 di 54